



Protocollo tra
Tribunale Ordinario di Busto Arsizio
Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio

Modalità svolgimento udienze civili mediante collegamento da remoto ex art. 83 comma 7 lettera f) D.L. 18/2020 e con trattazione scritta ex art. 83 comma 7 lettera h) D.L. 18/2020 convertito in L 27/2020.

- **Visto** il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- **visto** in particolare l'art.83 del citato D.L. n.18/20 e richiamato il disposto, operante per lo svolgimento delle udienze civili, di cui al comma 7 lettera *f)*, quanto alla celebrazione dell'udienza da remoto mediante accesso all'aula virtuale del Giudice, e lettera *h)* quanto alla trattazione per iscritto del processo, senza svolgimento dell'udienza;
- **visti** i provvedimenti del Direttore Generale DGSIA datati 10 e 20 marzo 2020 con i quali ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi *Skype for Business* e *Teams*, che utilizzano aree di *data center* riservate in esclusiva al Ministero della Giustizia;
- **vista** la Delibera C.S.M. 27.3.2020 prot.5102, recante *Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19*, integralmente sostitutive delle precedenti assunte, ove si forniscono indicazioni generali per lo svolgimento delle udienze civili, tanto nella fase compresa tra il 9 marzo 2020 ed il 15 Aprile 2020 quanto – ove previsto dalle disposizioni dei Capi degli Uffici – per il periodo tra il 16 aprile 2020 ed il 31 luglio 2020, in attuazione di quanto disposto dall'art. 83, comma 6 e comma 7 lettera *f)*, del citato D.L. 18/2020;
- **evidenziato** che i recenti interventi normativi, succedutisi in via di urgenza, appaiono sorretti da una duplice esigenza: da un lato, sospendere o rinviare le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo le occasioni di accesso alle sedi

giudiziarie e quindi di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia e, dall'altro, neutralizzare gli effetti negativi che il massivo differimento delle attività processuali avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali;

- **considerato** che l'esigenza di contenere il contagio evitando i contatti personali è posta a fondamento anche dell'art.87 comma 1 D.L. n.18/20 e successive modificazioni laddove dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che la presenza del personale negli uffici deve essere limitata per assicurare esclusivamente le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;
- **dato atto che** l'imminente provvedimento del Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, destinato a operare per il periodo 12.5 – 31.7.20, individuerà le tipologie di udienze potenzialmente compatibili con la mera "trattazione scritta" ovvero con la gestione dell'udienza "da remoto", rimesse alla discrezionalità del singolo giudice;
- **rilevata** la necessità di definire unitamente all'Ordine degli Avvocati modalità di svolgimento delle udienze civili, nelle forme di cui alle lettere f) e h) del comma 7 art.83 D.L. n.18/20, che garantiscano l'effettività del contraddittorio pur limitando la presenza di magistrati, personale amministrativo, difensori e parti presso le sedi degli uffici giudiziari;
- **dato atto** che il presente Protocollo deve ritenersi operativo sino al 31 luglio 2020

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

I

MODALITA' e SPECIFICITA' DI GESTIONE UDIENZA DA REMOTO, ex art. 83 comma 7 lettera f) del D.L. 18/2020, mediante accesso all'aula virtuale del Giudice.

1. L'udienza da remoto, con accesso all'aula virtuale del Giudice, è celebrata utilizzando l'applicativo *Microsoft Teams*.
2. Prima dell'udienza il Giudice deposita nel fascicolo telematico un decreto - che la

cancelleria comunicherà tramite PCT alle parti costituite (possibilmente contestuale ad eventuale decreto di rinvio, ove se ne ponga la necessità) - indicativo del giorno e dell'ora del collegamento, del *link di accesso alla propria aula virtuale* e degli estremi del presente Protocollo d'intesa, consultabile sul sito web del Tribunale.

3. Il provvedimento deve contenere l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della Cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti.
4. Il Giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto per fasce orarie, per un massimo di cinque udienze a fascia, indicando l'ordine cronologico dei procedimenti che tratterà nella fascia indicata.
5. Il decreto di cui al punto 3 è comunicato dalla Cancelleria ai procuratori delle parti costituite e al Pubblico Ministero - laddove ne sia prevista la partecipazione obbligatoria al processo - con congruo preavviso pari ad almeno 10 giorni salvo ragioni di urgenza.

La Cancelleria provvede ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto", ben visibile anche nella modalità di "consultazione anonima".

6. I procuratori delle parti depositano nel fascicolo telematico una nota contenente per ciascuna parte l'indirizzo mail PEO (posta elettronica ordinaria), nonché un recapito telefonico cui possano essere agevolmente contattati durante l'udienza da remoto, in caso di malfunzionamento dell'applicativo.

6.1. Con la medesima nota i procuratori indicano indirizzi mail e recapito telefonico di eventuali sostituti, ove già ne prevedano la partecipazione all'udienza; in ogni caso non sarà consentita la partecipazione di più di un difensore per ogni parte.

7. Ciascun difensore comunica il link di accesso all'aula virtuale alla parte personalmente, qualora la relativa partecipazione all'udienza risulti necessaria e non sostituibile con procura speciale *ex art. 185 cpc*, assicurandone anche in tal caso la gestione dell'applicativo. Il difensore avrà cura di evidenziare alla parte il divieto di registrazione dell'udienza.
8. Ove predisposti dal gruppo di lavoro "*modelli consolle CSM/DGSIA/CNF*" ovvero dal CNF, potranno essere utilizzati da magistrati e avvocati modelli standard di provvedimenti/istanze integrati in consolle, a supporto del lavoro di ciascuno,

sempre liberamente adattabile.

9. Il giorno fissato per l'udienza i procuratori e le parti si collegheranno mediante applicativo Teams al link dell'aula virtuale alcuni minuti prima dell'ora stabilita con decreto del Giudice.

- a) A tal fine il partecipante deve selezionare il link indicato sub 3) e cliccare su "*Partecipa alla riunione di Microsoft Teams*";
- b) successivamente, nella pagina del browser che si apre in automatico, deve cliccare su "*Partecipa sul Web*" salvo che non si preferisca scaricare l'applicazione, il che consente di vedere tutti gli altri partecipanti; via web si possono vedere soltanto i partecipanti, uno alla volta, a seconda di chi prenda la parola;
- c) nella finestra che si apre successivamente occorre cliccare su "*Partecipa ora*" ed attendere l'abilitazione da parte del Giudice.

10. Il Giudice nel verbale di udienza:

- a) dà atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale, ovvero scritta per il praticante abilitato ex art. 14 comma 2 L. n.247/12 già fornita ovvero esibita in tale sede), e delle eventuali parti collegate personalmente;
- b) prende atto delle espresse dichiarazioni dei difensori e delle parti presenti personalmente in ordine alle modalità attraverso le quali si svolge l'udienza da remoto illustrate dal Giudice. Prende, altresì, atto della dichiarazione dei difensori (nonché delle parti personalmente presenti, nel caso in cui gli stessi siano collegati da luogo diverso da quello del rispettivo avvocato) che nella stanza in cui è situata la postazione di collegamento non sono presenti persone estranee, nè sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati alla partecipazione all'udienza o registrazioni;
- c) adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione e/o costituzione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria o notificazione del provvedimento di fissazione dell'udienza, contenente il link di collegamento.

11. Il Giudice, i Procuratori delle parti, se collegati da luogo distinto, devono tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video. Il Giudice disciplinerà

l'uso della funzione audio al fine di dare la parola ai difensori o alle parti.

- 12.** E' vietata qualsiasi forma di registrazione, audio e/o video, dell'udienza.
- 13.** La produzione di documenti per l'udienza, che non siano già prodotti telematicamente con atti pregressi, dovrà avvenire mediante utilizzo della funzione di condivisione dello schermo, previa autorizzazione espressa del Giudice, e varrà quale mera esibizione, con necessità di successiva regolarizzazione del deposito in PCT. Potranno, inoltre, essere autorizzate dal Giudice deduzioni dei difensori e delle parti, tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi.
- 14.** A fronte di malfunzionamenti o di scollegamenti involontari, il Giudice tenterà il ripristino del collegamento tramite i recapiti indicati *sub 7)* e, ove non possibile, rinvierà l'udienza, dando comunicazione alle parti tramite PCT, ovvero agli indirizzi precedentemente indicati, del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.
- 15.** Al termine dell'udienza il Giudice invita i Procuratori delle parti, nonché le parti personalmente ove presenti, a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
- 16.** Il Giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa.
- 17.** Se all'esito della discussione debbano essere assunti provvedimenti decisori contestuali, previa Camera di Consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura del dispositivo in udienza alle parti, il Giudice (per l'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della Camera di Consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari) esenta le parti dalla presenza in udienza al momento della lettura salva differente richiesta delle stesse. In tale ultimo caso Il Giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per ingresso virtuale in Camera di Consiglio), indicando l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo.

II

TRATTAZIONE SCRITTA (o cartolare) ex art. 83 comma 7 lettera h) del D.L. 18/2020.

1. La trattazione scritta è consentita per le sole udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori.

La valutazione in ordine alla necessità o meno della presenza di soggetti diversi dai difensori è rimessa al Giudice e va effettuata in concreto.

2. Il Giudice, ove ne ravvisi i presupposti, dispone con decreto depositato nel fascicolo telematico, indicativo degli estremi del presente Protocollo d'intesa, consultabile sul sito web del Tribunale, che in luogo dell'udienza si procederà a "trattazione scritta" dell'incombente processuale secondo le modalità previste dall'art. 83 comma 7 lettera h) del D.L. 18/20 convertito in legge n. 27/2020.

Assegna termini, anche differenziati, alle parti per il deposito delle rispettive "note di trattazione scritta" con facoltà alle stesse di depositare (al posto di dette note o in espressa sostituzione anche parziale di quella già depositata) entro il termine previsto per il deposito dell'ultima nota, una "nota scritta congiunta", concertata preventivamente (e necessariamente) da tutte le parti, contenente le deduzioni che ciascuno avrebbe formulato a verbale ove si fosse tenuta l'udienza; le parti potranno scambiarsi il testo a più riprese, mediante posta elettronica, fino alla versione definitiva, che sarà depositata telematicamente a cura dell'attore (in senso sostanziale), per conto di tutte le parti, entro il suddetto termine.

3. La Cancelleria comunicherà tramite PCT il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite, e inserirà nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta", visibile anche in caso di consultazione anonima del Registro.
4. Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, il Giudice, nell'indicare il termine può: a) mantenere la data dell'udienza già fissata, b) stabilire una data anticipata o differita rispetto alla data di udienza originaria, purché entro il periodo dell'emergenza sanitaria.
5. I difensori delle parti non devono comparire fisicamente all'udienza. La data di udienza fissata o il termine ultimo assegnato per il deposito delle note di trattazione scritta costituiscono, sia per le parti che per il Giudice, il momento a partire dal

quale deve essere adottato “fuori udienza” il provvedimento decisorio.

- a) Qualora non ritenga di decidere la causa, il Giudice dispone i provvedimenti necessari al prosieguo del giudizio.
 - b) In ogni caso, alla data stabilita il Giudice verifica la rituale comunicazione a curdella Cancelleria del provvedimento di cui al punto 2.
6. Nei termini assegnati dal Giudice, i difensori depositano in via telematica, tramite l'attore (in senso sostanziale) nel caso di nota congiunta, o comunque da parte di ciascuno nel termine assegnato, “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di rigorosa sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza *ex art.* 348*bis*, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atti già depositati. Il Giudice potrà indicare argomenti da sviluppare e punti da chiarire delle difese già svolte.
7. Le note devono essere sempre depositate, anche quando si limitino, come è auspicabile, a un semplice richiamo agli scritti difensivi già depositati. Il mancato deposito di alcuna nota equivale, per la parte che non ha depositato, alla mancata partecipazione in udienza.
8. Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico le Parti provvederanno a depositare unitamente alle note scritte le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.
9. Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta è attestato dal responsabile di Cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dalla data della sua sottoscrizione sino al 31 luglio 2020.

Le parti s'impegnano a verificare il funzionamento delle presenti disposizioni e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del presente

protocollo la dott.ssa Emanuela Fedele e l'Avv. Andrea Brumana.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Presidenza della Corte d'Appello di Milano ed a tutti i Consigli dell'Ordine appartenenti all'Unione Lombarda degli Ordini Forensi.

Busto Arsizio li 4 maggio 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Miro Santangelo

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

Avv. Angelo Proserpio